



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

ORDINANZA N° 32 DEL 01/03/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 ; CHIUSURA TEMPORANEA DEI PLESSI SCOLASTICI
LORENZINI, LEOPARDI E IIS MARCONI

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale derivante da Covid 19;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74;
 - la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
 - Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare
- Classifica 7.1; Fascicolo N.42/2021

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 recante la "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

- Dpcm 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

- Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- Ordinanza sindacale n. 22 del 21 febbraio 2021;

- Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 5 del 22 febbraio 2021 e n. 6 del 26 febbraio 2021 recanti misure urgenti in materia di contrasto e contenimento e del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento ai Comuni della Provincia di Ancona;

TENUTO CONTO della situazione epidemiologica nel territorio comunale e della crescita esponenziale del numero dei contagi e delle quarantene verificatesi in questi ultimi giorni che si riflettono sulla salute pubblica;

VISTA, da ultimo, la segnalazione del 28 febbraio 2021 con la quale l'Asur Marche – Dipartimento di Prevenzione, in base all'esito dei tamponi eseguiti su personale e alunni dei plessi scolastici di seguito elencati, ha proposto l'adozione degli interventi previsti al punto 2.2.3 del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia":

IC Carlo Urbani di Jesi – Scuola Secondaria Leopardi

La scuola ha registrato recentemente un rilevante focolaio limitato ad una classe (2C), attualmente rientrato. Tuttavia nei giorni successivi si sono succeduti 5 casi in 3 classi diverse, con una classe in attesa degli esiti dello screening condotto venerdì 26/02. Al momento la scuola è quindi interessata da 5 casi e un focolaio. L'imminente rientro delle classi prime previsto per domani, rappresenta un rischio maggiormente elevato rispetto ad altri Istituti Comprensivi della zona.

IC San Francesco – Scuola Secondaria Lorenzini

L'istituto comprensivo ha registrato recentemente un paio di focolai nella scuola Primaria Cappannini che hanno portato all'ordinanza di chiusura del plesso. Nel frattempo si sono

Classifica 7.1; Fascicolo N.42/2021

succeduti 6 casi in 3 classi diverse della scuola Secondaria Lorenzini, con due classi in attesa degli esiti dello screening condotto venerdì 26/02. Al momento la scuola è quindi interessata da 8 casi e un focolaio. L'imminente rientro delle classi prime previsto per domani, rappresenta un rischio maggiormente elevato rispetto ad altri Istituti Comprensivi della zona.

IIS Marconi Pieralisi

L'istituto comprensivo ha registrato recentemente un rapido aumento dei casi. Ad un monitoraggio effettuato in collaborazione con i referenti covid, la scuola registrava 33 positivi negli ultimi 14 giorni, con ancora oggi 23 positivi attivi tra gli studenti e 3 focolai (da 7, 4 e 3 casi) in 3 classi. Sono state registrate anche 8 positività tra il personale dell'istituto.

ATTESO che in considerazione:

- dell'elevato numero di soggetti risultati positivi in un intervallo di tempo relativamente breve;

- della segnalazione da parte del Laboratorio di Virologia di un'elevata percentuale di isolamenti della c.d. "variante inglese"

è necessario procedere alla chiusura dei citati plessi per la durata di 14 giorni consecutivi;

RITENUTO doveroso adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio in una situazione emergenziale in continua e preoccupante evoluzione;

RAVVISATA, altresì, la necessità di raccomandare ai genitori e agli studenti dei plessi scolastici citati di sospendere la frequenza, da parte dei loro figli (se minorenni) e degli studenti (se maggiorenni), di allenamenti sportivi e di centri di aggregazione per il medesimo periodo temporale;

VALUTATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte, motivate e suffragate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

VISTO altresì il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

per le motivazioni in premessa:

la chiusura dei plessi scolastici Leopardi, Lorenzini e Marconi-Pieralisi, a decorrere dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 compreso, a recepimento delle indicazioni formulate dall'Autorità Sanitaria con nota del 28 febbraio 2021, al fine di contrastare l'emergenza pandemica in atto;

RACCOMANDA

la sospensione della frequenza, da parte degli studenti dei citati plessi, di allenamenti sportivi e di centri di aggregazione per il medesimo periodo temporale;

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n. 22 maggio 2020, n. 35, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. È comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito web istituzionale del Comune di Jesi nonché la diffusione tramite social;
- che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed efficacia nei termini temporali nella medesima indicati;
- la comunicazione della presente Ordinanza ai Dirigenti Scolastici interessati affinché rendano noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni e ne espongano copia all'ingresso dei plessi;

DISPONE altresì la trasmissione del presente provvedimento a:

- Regione Marche;
- Prefettura di Ancona;
- Ufficio Scolastico Regionale;
- Questura di Ancona;
- Commissariato P.S. di Jesi;
- Comando Compagnia Carabinieri di Jesi;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Jesi;
- Comando Polizia Locale di Jesi.

Ai sensi della L. 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Ancona, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della L. 241/90 – deve essere portato ad esecuzione. Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Firma

Butini Luca / ArubaPEC S.p.A.